

Informazione Quotidiana 263 del 3/10/2025

Imposte e tasse

Utile accantonato senza obbligo di destinazione per l'Ires premiale

Correzione degli errori contabili con vista sul bilancio successivo

Correzioni del modello 730/2025

Forfetari deducono dall'imponibile a flat tax solo i contributi dovuti

Riporto delle perdite per società di persone

Trasferimento a eredi di immobile oggetto di interventi agevolati

Bonus casa in eredità

Credito da Dta per soggetti terzi

Lettere per debiti fiscali e contributivi

Esenzione da accise carburante per imbarcazioni

Iva formazione, a rilento il rimborso dell'indebito versato

Deducibilità spese di rappresentanza del commercialista

La pace fiscale blocca la dichiarazione fraudolenta

Diritto del lavoro

Pensione di sacerdoti e altri ministri del culto

Decreto flussi 2026-2028

Contributi esenti nei limiti del Ccnl

Varie

Regole di governance per crypto-attività

Chiusura sportello "Resto al Sud"

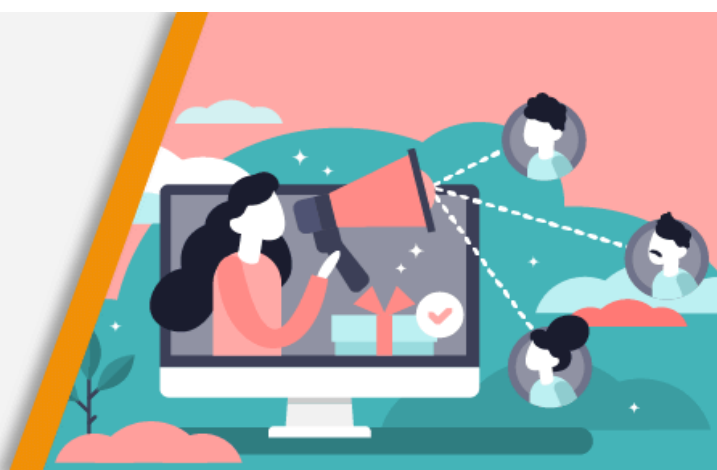
Banca corresponsabile per furto del dipendente

NEWSLETTER

Notiziario del Lavoro

Mensile per la gestione del personale
e dei rapporti di lavoro, con video operativi.

SCOPRI SU RATIO STORE



Informativa privacy: Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppcastelli.com - I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Imposte e tasse

Utile accantonato senza obbligo di destinazione per l'Ires premiale

Il Sole 24Ore 3.10.2025 p. 31

- Il rispetto del vincolo fiscale di non distribuibilità in relazione all'utile 2024, uno dei requisiti principali per l'applicazione dell'istituto dell'Ires premiale, richiede anche un monitoraggio organizzato, sia dal punto di vista contabile sia fiscale, della sua movimentazione nel biennio 2025-2026 di sorveglianza, al fine di procedere alla compilazione di un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi 2025.
- Nel caso in cui la quota dell'80% di utile accantonata sia distribuita nel periodo di sorveglianza, ossia entro il 2026 per i soggetti solari, le imprese beneficiarie decadono dall'intera agevolazione.
- Per quel che concerne l'accantonamento dell'utile, l'art. 4, c. 2 D.M. 8.08.2025 e la relazione illustrativa hanno semplificato la procedura, evidenziando che l'utile 2024 si considera accantonato "ad apposita riserva" se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci, ossia destinato a:
 - qualsiasi riserva (ad esempio: riserva legale);
 - riserva positiva netta da differenza cambio o riserve las/lfrs;
 - copertura perdite pregresse;
 - essere portato a nuovo;
 - aumento di capitale sociale.
- Si ricorda che tale vincolo riguarda solamente l'utile 2024, per cui i soggetti Ires possono distribuire altre riserve del patrimonio netto nel biennio 2025-2026.
- Inoltre, altro requisito principale rappresentato dall'incremento occupazionale va verificato sulla singola impresa, a prescindere dal realizzarsi di un incremento occupazionale di gruppo.

Correzione degli errori contabili con vista sul bilancio successivo

Il Sole 24Ore 3.10.2025 p. 33

- Per quel che concerne la disciplina degli errori contabili, il parere della commissione Finanze del Senato del 30.09.2025 dà un sostanziale via libera alle modifiche dello schema di decreto Irpef-Ires, evidenziando alcuni aspetti che necessitano di essere precisati.
- L'art. 4 dello schema di decreto correttivo prevede i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili, ma provvede a limitare l'ambito applicativo: la correzione diretta, ossia in bilancio, avviene solamente per errori non rilevanti (secondo la definizione dei principi contabili Oic e las).
- Inoltre, con le osservazioni del Senato, è richiesto di chiarire che la correzione sia effettuata nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo.
- È anche osservato che sarebbe opportuno ripristinare la disciplina speciale riguardante l'utilizzo del credito derivante dalla dichiarazione integrativa con cui si procede alla correzione degli errori contabili.
- Infine, è richiesto di precisare se gli aggiustamenti relativi al transfer pricing rientrano o meno fra le correzioni cui applicare la disciplina semplificata.

Correzioni del modello 730/2025

Italia Oggi 3.10.2025 p. 25

- Entro il 10.10.2025 è possibile chiedere al sostituto d'imposta di azzerare o ridurre il versamento del 2° acconto e fino al 27.10.2025 si possono inviare i modelli integrativi "a favore del contribuente" del modello 730/2025.
- Successivamente a tale data, le modifiche "pro contribuente", ovvero quelle per correggere errori ed omissioni tali da generare un maggior credito o minor debito rispetto al 730 originariamente presentato, dovranno essere inviate modello Redditi, "rettificativo" se inviato entro 31.10.2025, o integrativo, con trasmissione consentita dal 1.11.2025 ed entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello originario. Per le correzioni a sfavore invece è utilizzabile unicamente il modello Redditi con le medesime scadenze citate.

Forfetari deducono dall'imponibile a flat tax solo i contributi dovuti

Il Sole 24Ore 3.10.2025 p. 31

- **Ai contribuenti in regime forfetario è concessa la deduzione dal reddito imponibile, determinato applicando i coefficienti di redditività, solamente dei contributi obbligatori pagati nell'anno, in quanto rappresentano l'unico costo deducibile nella determinazione del reddito dei forfetari.**
- Infatti, con il meccanismo di forfettizzazione dei costi, tipico di detto regime, essi non risultano essere deducibili in quanto predeterminati forfettariamente mediante l'applicazione dei coefficienti differenziati in base all'attività svolta.

Riporto delle perdite per società di persone

Italia Oggi 3.10.2025 p. 26

- Ai sensi dell'art. 15 [D.Lgs. 192/2024](#), il riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di riorganizzazione aziendale è condizionato anche per le società di persone, escluse le società semplici. Si ritiene che la disciplina sul riporto limitato delle perdite operi, in tal caso, soltanto allorché, a seguito della cessione delle quote, un socio entri in possesso di una quota maggioritaria (maggiore del 50%) del capitale sociale, avente diritto di voto.
- La novità, in particolare, è intervenuta sull'art. 84, c. 3 Tuir, che preclude al riporto delle perdite nel caso in cui siano trasferite le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società che riporta le perdite e, congiuntamente, sia modificata l'attività principale esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite stesse sono state realizzate.
- Stante il richiamo, a cura dell'art. 8, c. 3 del Tuir all'art. 84, c. 3 del Tuir, si ritiene che le disposizioni, indirizzate ai soggetti Ires, siano destinate anche alle società di persone (Snc e Sas).

Trasferimento a eredi di immobile oggetto di interventi agevolati

Italia Oggi 3.10.2025 p. 28

- L'art. 16-bis, c. 8 Tuir dispone che "in caso di vendita dell'unità immobiliare la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene"; in caso di acquisizione dell'immobile per successione, la detenzione, materiale e diretta dell'unità abitativa, "deve sussistere per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento".
- Quindi, se uno o più eredi ottengono la detenzione materiale e diretta dell'immobile nel corso dell'anno e in un momento successivo all'apertura della successione, la detrazione delle eventuali quote annuali residue risulta fruibile soltanto per i periodi d'imposta successivi, nei quali l'immobile risulti detenuto ininterrottamente dal 1.01 al 31.12. Se il numero degli eredi varia da un anno all'altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito di conseguenza e tra loro in ciascun anno.

Bonus casa in eredità

Il Sole 24Ore 3.10.2025 p. 33

- Secondo l'Agenzia delle Entrate ([principio di diritto n. 7/2025](#)) non è necessario avere la detenzione dell'immobile nell'anno nel quale si apre la successione, per ereditare il bonus casa. Tuttavia, per utilizzarli la detenzione è un requisito essenziale e deve sussistere dal 1.01 al 31.12 degli anni nei quali si portano in dichiarazione le agevolazioni.

Credito da Dta per soggetti terzi

Il Sole 24Ore 3.10.2025 p. 33

- L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'[interpello n. 259/2025](#), ha chiarito che alla società, che acquisisce da soggetti terzi il credito d'imposta derivante da attività per imposte anticipate, è consentito solo monetizzare il credito incassando le somme oggetto di rimborso. Infatti, non è possibile la compensazione delle somme poiché tale operazione non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da Dta da parte dei futuri cessionari.

Lettere per debiti fiscali e contributivi

Italia Oggi 3.10.2025 p. 29

- L'Agenzia delle Entrate sta inviando lettere per segnalare l'esistenza di debiti fiscali e contributivi scaduti da oltre 90 giorni, dando attuazione all'art. 25-novies del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019). Si tratta sostanzialmente di un richiamo all'ordine dei contribuenti effettuato in tempo reale, segnalando in maniera formale e tempestiva situazioni debitorie che superano determinate soglie.
- Le missive inviate non sono semplici promemoria burocratici, ma hanno un valore strategico e politico: rappresentano le prime vere "prove generali" del nuovo assetto di prevenzione delle crisi aziendali. Lo Stato non si limita più a pretendere il pagamento, ma anticipa il momento del confronto, segnalando che esiste una soglia critica oltre la quale il rischio di insolvenza non riguarda più solo il singolo contribuente, ma diventa questione di sistema.

Esenzione da accise carburante per imbarcazioni

Italia Oggi 3.10.2025 p. 28

- Con la [circolare 1.10.2025, n. 26/D](#) l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti sul regime di agevolazione fiscale per i carburanti per la navigazione nelle acque interne e unionali. Il D.M. 225/2015 ha previsto, infatti, che i carburanti utilizzati per il trasporto di passeggeri e merci, per la pesca o per il dragaggio di porti e vie navigabili siano esenti da accisa, a condizione che l'operatore possieda una specifica autorizzazione o licenza.
- Le difficoltà interpretative riguardavano soprattutto l'art. 6-bis del decreto: tale norma estende l'esenzione fiscale anche a chi, utilizzando un'imbarcazione in via esclusiva, anche per un periodo di tempo limitato, fornisce a soggetti terzi una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri o merci, ma solo se tale soggetto è in possesso sia dell'autorizzazione sia di un codice identificativo specifico. Il documento si concentra sul concetto di "trasporto regolare", specificando che vi rientrano le attività a scopo non ricreativo, nelle quali assume carattere predominante l'utilità pubblica o la necessità del trasferimento che è effettuato, indipendentemente dalla volontà dei passeggeri e dal numero degli stessi. È il caso, per esempio, dei servizi di traghetti cittadini o regionali.
- In queste ipotesi, l'Agenzia ritiene sufficiente il rilascio di una specifica autorizzazione o licenza, per ottenere il beneficio dell'esenzione sui carburanti.

Iva formazione, a rilento il rimborso dell'indebito versato

Il Sole 24Ore 3.10.2025 p. 35

- Pur in assenza di chiarimenti ufficiali, l'orientamento che sembra emergere dall'Agenzia delle Entrate è di negare la restituzione immediata delle somme corrisposte a titolo di riscossione provvisoria nel corso del giudizio dalle Agenzie per il lavoro (Apl) che aderiscono al regime di definizione, ai fini dell'estinzione dei giudizi in materia di trattamento Iva della formazione finanziata da Formatemp.
- In materia si segnalano le prime pronunce (C.G.T. Milano, 9.09.2025, n. 3540) che dichiarano l'estinzione dei giudizi al completamento il percorso previsto:
 - presentazione dell'istanza di definizione da parte dell'Apl;
 - verifica da parte dell'Agenzia della regolarità dei versamenti effettuati dai soggetti attuatori iscritti negli elenchi Formatemp;
 - richiesta di estinzione del giudizio;
 - pronuncia conclusiva delle Corti di giustizia tributaria.

Deducibilità spese di rappresentanza del commercialista

Il Sole 24Ore 3.10.2025 p. 33

- La Cassazione, con l'ordinanza n. 26553/2025, ha ritenuto indeducibili le spese di rappresentanza per il commercialista quando non dimostra la diretta riconducibilità all'attività professionale. Non è infatti sufficiente che astrattamente rientrino nei beni deducibili, ma occorre la prova della concreta destinazione.

La pace fiscale blocca la dichiarazione fraudolenta

Italia Oggi 3.10.2025 p. 23

- La Cassazione, nella sentenza 1.10.2025, n. 32525, ha stabilito che, per effetto della pace fiscale si applica il blocco alla condanna per dichiarazione fraudolenta con l'uso di fatture false per operazioni inesistenti. Ciò perché gli amministratori della Srl hanno pagato fino all'ultima rata quanto pattuito col fisco.
- Da una parte il D.Lgs. 150/2022, infatti, ha modificato l'art. 131-bis c.p., stabilendo che ai fini della non punibilità per particolare tenuità il giudice deve considerare la condotta susseguente al reato; il D.Lgs. 87/2024, poi, indica proprio come elemento da valutare sul punto l'adempimento integrale dell'obbligo di pagamento del piano rateale concordato con l'amministrazione finanziaria. E il fatto che il contribuente abbia ottemperato deve essere valutato nell'ambito dell'apprezzamento sull'entità del danno.

Diritto del lavoro

Pensione di sacerdoti e altri ministri del culto

Italia Oggi 3.10.2025 p. 31

- L'Inps, con [circolare n. 128/2025](#), ha diffuso i valori dei contributi che sacerdoti e altri ministri del culto devono versare a titolo di pensione. Per gli anni dal 2024 al 2027 (salvo futuri adeguamenti) il contributo è pari a 2.053,89 euro annui (1.948,66 euro nell'anno 2023), che comporta un conguaglio per il biennio 2024/2025 di 210,46 euro, da pagare entro il 31.03.2026. L'Istituto fornisce, inoltre, alcune precisazioni sulle modalità di versamento dei contributi.

Decreto flussi 2026-2028

Il Sole 24Ore 3.10.2025 p. 4

- Il Consiglio dei Ministri del 2.10.2025 ha approvato in via definitiva il Dpcm che autorizza 497.550 ingressi (164.850 per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028, suddivisi tra 230.550 subordinati non stagionali e autonomi e 267.000 stagionali).
- Dopo la pubblicazione del D.L. e del Dpcm in Gazzetta Ufficiale, occorrerà attendere la circolare Interno-Lavoro-Agricoltura-Turismo con le istruzioni operative in vista dei click day 2026: il 12.01.2026 per gli stagionali agricoli, il 9.02.2026 per gli stagionali turistici, il 16.02.2026 per i 76.850 lavoratori subordinati non stagionali, di cui 650 autonomi (i settori coinvolti sono stati ampliati anche al commercio, alla logistica, al tessile, al metallurgico e alla sanità) e il 18.02.2025 per 13.600 colf, badanti e baby sitter rimaste vincolate alle quote e i 500 lavoratori "qualificati" (imprenditori e manager, liberi professionisti, artisti e startupper).

Contributi esenti nei limiti del Ccnl

Il Sole 24Ore 3.10.2025 p. 36

- L'art. 3 [D.Lgs. 192/2024](#) ha ridefinito i requisiti per l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, nel limite annuo di 3.615,20 euro, dei contributi destinati all'assistenza sanitaria ex art. 51, c. 2 lett. a) Tuir.
- L'esenzione in commento si applica ai soli contributi versati in conformità a contratti collettivi (art. 51, D.Lgs. 81/2015 o Jobs Act) o di regolamento aziendale. La precedente formulazione richiama le disposizioni di contratto o accordo senza specificare la fonte istitutiva degli obblighi contributivi in favore di forme di assistenza sanitaria. Il richiamo all'art. 51 del Jobs Act, invece, è un riferimento puntuale ai soli contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Varie

Regole di governance per crypto-attività

Italia Oggi 3.10.2025 p. 24

- La Banca d'Italia, in attuazione del D.Lgs. 129/2024 con il quale l'Italia ha recepito il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), ha fornito il 1.10.2025 nuove disposizioni di vigilanza in materia di crypto-attività, regolamentando i controlli interni, i requisiti di onorabilità e la professionalità per i partecipanti al capitale e per gli esponenti aziendali.
- Banca d'Italia ha definito i requisiti che devono possedere i soggetti autorizzati all'emissione e gestione delle crypto-attività, ha dettato regole sull'autorizzazione, la revoca e i tempi di approvazione dei cosiddetti "white paper", ossia dei documenti informativi sulle diverse crypto-attività ed aventi la finalità di informare il pubblico sulle loro caratteristiche. Uno degli aspetti centrali delle nuove disposizioni è il rafforzamento della governance degli emittenti di ART; la loro struttura organizzativa deve essere solida, trasparente e proporzionata alla complessità delle attività svolte.

Chiusura sportello "Resto al Sud"

Italia Oggi 3.10.2025 p. 30

- Con [circolare 23.09.2025 n. 37](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1.10.2025, n. 228, la presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ha annunciato che dal 15.10.2025 per esaurimento fondi sarà chiuso lo sportello per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni della misura «Resto al Sud».
- Tuttavia, i soggetti proponenti che presentano domanda nelle more della chiusura dello sportello avranno ancora diritto alle agevolazioni, anche se esclusivamente nei limiti delle residue disponibilità finanziarie.
- Resto al Sud è una misura il cui obiettivo è sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria) e nelle isole minori marine del Centro-Nord.

Banca corresponsabile per furto del dipendente

Il Sole 24Ore 3.10.2025 p. 35

- La Cassazione, con l'ordinanza n. 26575/2025, ha stabilito che la banca risponde del danno causato da un dipendente a terzi se ha concorso, con la propria negligenza, a renderlo possibile.
- È ritenuto fondato il motivo di ricorso della cassiera di turno, che aveva eccepito la corresponsabilità dell'istituto di credito in base all'art. 1227 c.c., per non avere adottato le necessarie cautele a fronte della presenza in filiale di un collega già coinvolto in precedenti episodi di appropriazione indebita. Il caso nasce da un ammanco di oltre 88.000 euro nel 2010 presso una filiale.
- L'istituto aveva agito in giudizio contro la cassiera di turno, ritenendola corresponsabile dell'ammanco per avere lasciato aperta e non temporizzata la cassaforte, consentendo così l'accesso del collega.

EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
P.IVA e Reg. Imp. Mantova: 01392340202
Capitale sociale € 210.400 inter. versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@grupppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORD. SCIENT.: Stefano Zanon

COORD. DI RED.: Alessandro Pratesi

CONSIGLIO DI REDAZIONE: Giuliana Beschi, Laurencia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi, Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI: G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, L. Dall'Oca, A. Dal Ponte, S. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:
Quotidiana, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE:
Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.